

SINTESI DECRETO RISTORI (DL 137/20)

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

- 493210 - Trasporto con taxi (100,00%)
- 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (100,00%)
- 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (200,00%)
- 551000 - Alberghi (150,00%)
- 552010 - Villaggi turistici (150,00%)
- 552020 - Ostelli della gioventù (150,00%)
- 552030 - Rifugi di montagna (150,00%)
- 552040 - Colonie marine e montane (150,00%)
- 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (150,00%)
- 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (150,00%)
- 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (150,00%)
- 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (150,00%)
- 561011 - Ristorazione con somministrazione (200,00%)
- 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (200,00%)
- 561030 - Gelaterie e pasticcerie (150,00%)
- 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti (150,00%)
- 561042 - Ristorazione ambulante (200,00%)
- 561050 - Ristorazione su treni e navi (200,00%)
- 562100 - Catering per eventi, banqueting (200,00%)
- 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina (150,00%)
- 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (200,00%)
- 591400 - Attività di proiezione cinematografica (200,00%)
- 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (200,00%)
- 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (200,00%)
- 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (200,00%)
- 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (200,00%)
- 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (200,00%)
- 823000 - Organizzazione di convegni e fiere (200,00%)
- 855209 - Altra formazione culturale (200,00%)
- 900101 - Attività nel campo della recitazione (200,00%)
- 900109 - Altre rappresentazioni artistiche (200,00%)
- 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (200,00%)
- 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (200,00%)
- 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie (200,00%)
- 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (200,00%)
- 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) (200,00%)
- 931110 - Gestione di stadi (200,00%)
- 931120 - Gestione di piscine (200,00%)

- 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti (200,00%)
- 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca (200,00%)
- 931200 - Attività di club sportivi (200,00%)
- 931300 - Gestione di palestre (200,00%)
- 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (200,00%)
- 931999 - Altre attività sportive nca (200,00%)
- 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici (200,00%)
- 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (400,00%)
- 932930 - Sale giochi e biliardi 200,00%
- 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (200,00%)
- 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (200,00%)
- 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca (200,00%)
- 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) (200,00%)
- 960420 - Stabilimenti termali (200,00%)
- 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie (200,00%)
- Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
- Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte DPCM del 24 ottobre 2020.
- Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Al contrario, per i soggetti che non hanno presentato tale istanza in precedenza, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante apposita procedura web e modello.
- L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
- L'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nella lista dei codici ATECO agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti previsti del c.d. Temporary Framework europeo in materia di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Articolo 4 - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Si proroga al 31 dicembre 2020 ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre al 29 ottobre 2020.

Articolo 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella dei codici ATECO del decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Articolo 9 - Cancellazione della seconda rata IMU

La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella dei codici ATECO del decreto, è CANCELLATA a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate non sia dovuta.

Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro

Articolo 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

- I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane.
- Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
- I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane.
- Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.
- I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo aggiuntivo determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
 - al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
 - al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- Il contributo aggiuntivo non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.
- Il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo aggiuntivo che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
- Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

- La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
- Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso il licenziamento e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
- Fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso.
- Le suddette preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi. Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- In via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
- I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

Articolo 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

- Per i datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
- La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
- I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 35 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 29 ottobre 2020